

CONVENZIONE PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE DI CUI ALL'ART. 146 D.LGS. 42/2004 E ALL' ART.1 LEGGE REGIONALE 19/12/95

Tra l'Arch. Fabio Dobici nato a Roma il 24/12/1957 iscritto all'Albo degli Architetti di Roma al n. 11302, residente in Fiano Romano – C.A.P. 00065 Via Palmiro Togliatti n. 103 parte che in seguito sarà chiamata: **Professionista**

e l'Arch. Domenico Messina nella sua qualità di Responsabile del Settore Urbanistica dell'Ufficio Tecnico Comunale di Fiano Romano (RM), ove elegge domicilio per ragioni di ufficio, autorizzato a stipulare contratti per nome e per conto del Comune di Fiano Romano – partita IVA 00997991005 e c.f. 0100460220583 – che rappresenta ai sensi dell'art. 107, 3° comma, del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e in esecuzione della Del. G.C. n. 251 del 15/12/2010, parte che in seguito sarà chiamata: **Ente Committente**

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

La premessa è parte integrante e sostanziale del seguente atto.

Art. 2

L'Ente committente affida al Professionista, che accetta alle condizioni tutte contenute nella presente convenzione, l'incarico di Responsabile del Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per subdelega di cui all'art. 146 D.Lgs. 42/2004 e L.R. 59/95 art. 1.

Art. 3

Le prestazioni dovute dal professionista sono le seguenti:

1. Esame degli elaborati allegati alle istanze in materia edilizia soggette ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.L.vo 22/01/2004 n. 42;
2. Formulazione dei pareri motivati di conformità, anche parziale, con richiesta di modifiche e/o integrazioni e/o particolari prescrizioni.

Art. 4

Il professionista si impegna a notificare all'Ente eventuali situazioni di incompatibilità all'emissione dei pareri in caso di conflitto di interessi derivante da atti professionali privati da lui svolti in proprio, o da parte di professionisti a lui associati, e in tutti i casi in cui i richiedenti abbiano con lo stesso rapporti di parentela fino al 3° grado.

Art. 5

In caso di sospensione dell'incarico da parte dell'Ente committente e qualora la sospensione stessa non sia dipesa da cause attinenti al comportamento del Professionista, il Professionista ha diritto esclusivamente ad ottenere la corresponsione del compenso pattuito per il lavoro fatto e/o predisposto sino alla data della sospensione.

Art. 6

Il compenso per l'espletamento dell'incarico comprensivo di oneri previdenziali (4%) e IVA (20%) è fissato, per ciascuna istanza trattata, nella misura di € 50,00 (euro cinquanta/00), comprensivo di oneri previdenziali e IVA.

L'onorario suddetto sarà corrisposto semestralmente a consuntivo dei pareri emessi dietro presentazione di regolare fattura.

Art. 7

Il Professionista dichiara di non trovarsi per l'espletamento dell'incarico in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o contrattuali.

Fiano Romano 18 gennaio 2011

Il Professionista



L'Ente Committente

